

**TAR Campania, Sez. V, 21 aprile 2022, n. 2748 (oggetto di impugnazione): autorizzazione unica rifiuti ex art. 208 DLgs 152/06 – procedura semplificata ex art. 216 DLgs 152/06 – specialità della conferenza di servizi – profili edilizio-urbanistici**

Il TAR Campania chiarisce che, nell'ambito della procedura semplificata per il recupero di rifiuti ex art. 216 del Dlgs 152/06, l'iscrizione provinciale al relativo registro *“non rappresenta alcuna autorizzazione espressa, ma soltanto una presa d'atto della volontà dell'impresa di esercitare una data attività”*: la semplificazione in favore delle imprese dedite al recupero di rifiuti (dispensa dall'autorizzazione espressa consentita anche dalle norme eurounitarie in materia) prevede che la “comunicazione” produca effetto – cioè consenta l'avvio e l'esercizio dell'attività comunicata – *“per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali, sulla scorta dei tipici meccanismi del silenzio-assenso”*.

Il TAR specifica, peraltro, che la procedura semplificata presuppone il rispetto delle condizioni specifiche (DM 05/02/1998), ma anche che i manufatti nei quali l'attività comunicata debba svolgersi siano realizzati nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche comunali o, comunque, derivanti da atti di pianificazione sovraordinati.

Ciò significa che la conformità edilizio/urbanistica è un prerequisito e che la procedura semplificata non ha effetto né autorizzativo né sanante sotto il profilo urbanistico/edilizio: *“la procedura semplificata dà dunque titolo allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione, mentre la costruzione dell'impianto resta “disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali” (ex art. 214, comma 7, Dlgs 152/06)”*.

Sotto altro profilo, il TAR Campania rimarca la specialità della conferenza di servizi di cui all'art. 208 del Dlgs 152/06 rispetto alla conferenza di servizi “comune” della Legge 241/90: la decisione della prima *“è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza”*, mentre la decisione della seconda è assunta sulla base delle posizioni prevalenti; le conclusioni della prima hanno efficacia endoprocedimentale rispetto alla successiva decisione della Regione, mentre le conclusioni della seconda hanno immediata efficacia esoprocedimentale, con conseguente onere di impugnazione tempestiva da parte di chi ne lamenti l'illegittimità.

Sempre in tema di conferenza di servizi ex art. 208 del Dlgs 152/06, il TAR ricorda che il Comune non ha potere di veto all'interno della conferenza con riferimento agli aspetti urbanistici, poiché ciò sarebbe in contraddizione con la ratio semplificatrice della conferenza di servizi: questo non significa che il meccanismo dell'art. 208 comporti una deroga alle competenze comunali nel governo del territorio, in quanto i Comuni sono necessariamente coinvolti nella conferenza di servizi e in quella sede hanno spazio per esercitare le loro prerogative in materia di assetto del territorio e tutela delle comunità di riferimento, ma *“senza che ne possa per ciò solo venire paralizzata l'azione amministrativa nel caso in cui il Comune opponga ragioni di impedimento che sta all'autorità procedente valutare e, se del caso, superare”*.

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_na&nrg=202103845&nomeFile=202202748\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202103845&nomeFile=202202748_01.html&subDir=Provvedimenti)